



REPUBBLICA ITALIANA

**SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere (Relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carminé PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 97, 100 e 125 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6, comma 3-ter del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge n. 131 del 5 giugno 2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 10 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004 come modificati e integrati dalla deliberazione della medesima Sezione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/2010 del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere pervenuta dal Segretario Generale del Comune di Borgo Valsugana del 30 aprile 2024, acquisita al prot. Corte dei Conti n. 1022 del 2.5.2024;

VISTE l'ordinanza n. 23/2024 del 6 maggio 2024 e n. 27/2024 del 21 maggio 2024, con le quali il Presidente della Sezione ha assegnato il parere al Cons. Marilisa Beltrame e convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, Cons. Marilisa Beltrame, designato con ordinanza del Presidente n. 23/2024, ed esaminata la documentazione agli atti;

FATTO

Con nota di data 30 aprile 2024 del Comune di Borgo Valsugana, trasmessa alla Corte dei conti in data 2 maggio 2024 e acquisita al prot. Corte dei conti n. 1022 nella stessa data, è stato trasmesso a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica della Sezione di Controllo T.A.A. sede di Trento, il parere avente ad oggetto "convenzione con Azienda Provinciale Servizi Sanitari per utilizzo edificio p.ed. 128 CC Borgo via S.F. d'Assisi".

Nella nota si rappresenta che il Sindaco di Borgo Valsugana avrebbe espresso l'intenzione politica di stipulare con l'A.P.S.S. di Trento una convenzione per l'utilizzo dell'edificio p.ed. 128 C.C. Borgo di proprietà comunale. Tale edificio consta di n. 7 appartamenti attualmente liberi e sfitti (in origine era stati riservati a soggetti anziani) per i quali il Consiglio comunale aveva deliberato la cessione, ma che a seguito contatti avuti con l'A.P.S.S., si intenderebbe utilizzare per ospitare, ad uso "foresteria" con affitti brevi, studenti del corso di laurea in medicina in tirocinio presso l'Ospedale di Borgo, medici in formazione specialistica in tirocinio, medici e personale sanitario neo-assunti dall'APSS per il tempo necessario alla ricerca di una sistemazione definitiva, medici, TSRM e altro personale sanitario che svolge turni di guardia/reperibilità. Per svolgere le funzioni di gestione il Comune avrebbe pensato di incaricare la società Valsugana Sport srl., costituita nel 2011 dal Comune come società mista pubblico-privata per la gestione degli impianti sportivi.

Conclude il Comune formulando i seguenti quesiti:

- "a) è compatibile con le finalità istituzionali del Comune l'uso dell'immobile per le attività sopra descritte?*
- b) potrebbe il Comune affidare la gestione dell'immobile alla società Valsugana Sport srl ed includervi anche gli adempimenti contrattuali e finanziari conseguenti? (fatturazione locazioni ed affitti brevi da medici o da altri utenti temporanei, riscossione importi ecc.); ciò' ovviamente previa modifica del contratto di servizio in corso, fino a scadenza del rapporto concessorio;*
- c) qualora l'Amministrazione non volesse individuare un gestore (Valsugana Sport srl o altro soggetto esterno)*

risulterebbero coerenti con le finalità istituzionali le attività di "foresteria" contemplate dalla convenzione svolte in via diretta dal Comune?

d) in relazione ai corrispettivi d'utilizzo (che la convenzione prevede di definire tra le parti "secondo l'andamento dei costi di mercato") si chiede se gli stessi devono garantire al Comune (o alla società partecipata) un introito adeguato a coprire tutti i costi diretti ed indiretti (cio' nell'ipotesi già evidenziata dalla Giunta di calmierare i canoni per incoraggiare la scelta dell'ospedale di Borgo da parte dei professionisti)".

DIRITTO

1. In generale si osserva che le **richieste di parere** (ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge 6 giugno 2003, n. 131 e la disposizione di cui art. 6, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305) **debbono essere inviate dall'Ente**, legittimato ad interloquire con la Corte dei conti, **tramite la Centrale pareri**¹ (<https://servizionline.corteconti.it/it/servizio/Portale-Centrale-Pareri>), come già indicato con nota della Presidente della Sezione regionale di controllo per il T.A.A. sede di Trento con nota del 3.5.2023 prot. 14 inviata alla Regione ed alla Provincia Autonoma di Trento.

2. In via preliminare occorre verificare l'ammissibilità sotto il profilo soggettivo e oggettivo della richiesta di parere che, anticipando sin d'ora le conclusioni del presente parere, risulta sotto entrambi i profili insussistente (cfr. delibere nn. 11/SEZAUT/2020/QMIG e 1/SEZAUT/2021/QMIG).

3. Quanto all'**ammissibilità soggettiva**, la scrivente Sezione di controllo ha già avuto modo di richiamare la speciale disciplina autonomistica vigente nel territorio della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ed in questa sede si fa opportuno richiamo alla Deliberazione di questa Sezione n. 9/2015/PAR del 26 marzo 2015; Deliberazione n. 5/2023 del 19 gennaio 2023 e n. 53/2023 del 21 aprile 2023.

In merito vengono in rilievo sia l'art. 7, comma 8, della Legge 6 giugno 2003, n. 131 che la disposizione di cui art. 6, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305. Il combinato disposto di tali norme prevede che **le richieste di parere siano trasmesse dalla Regione o dalla Provincia autonoma di Trento "anche per conto" degli enti locali**, singoli o associati, e degli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Nell'ordinamento locale, dunque, la titolarità ad accedere all'attività consultiva della Corte dei conti appartiene esclusivamente ai due predetti Enti. Ed invero la richiesta deve pervenire dagli *"organi rappresentativi degli Enti (Presidente della Giunta Regionale, Presidente della Provincia...), anche al fine di*

¹ Il servizio – disponibile sul sito della Corte dei conti nella sezione "Servizi" - consente l'invio delle richieste di parere in materia di contabilità pubblica alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131 e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano/Autonomien Provinzen Trient und Bozen, ai sensi dell'art. 6, comma 3-ter, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, anche per conto degli enti locali, singoli o associati, e degli altri enti e organismi individuati dall'art. 79, comma 3, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Si accede con l'utenza SPID del soggetto autorizzato dall'ente richiedente. Le istanze, da allegare in formato .pdf devono essere firmate dal soggetto titolato a richiedere il parere.

evitare il rischio della disorganica proliferazione di richieste provenienti dallo stesso ente” (cfr. la deliberazione di questa Sezione n. 9/2015, cit.).

Ne discende, pertanto, l’inammissibilità, sotto il profilo soggettivo, della richiesta di parere in quanto pervenuta dal Segretario comunale del Comune di Borgo Valsugana Trento e non dalla Regione (o dalla Provincia) per il tramite dei propri organi rappresentativi.

4. Con riguardo all'**ammissibilità oggettiva** va ribadito che l'attività consultiva della Sezione regionale di controllo “non costituisce un'attività consulenziale a carattere generale bensì un'attività ermeneutica che la Sezione regionale di controllo, quale organo magistratuale, presta in posizione di neutralità ed indipendenza al sistema delle autonomie territoriali in termini di collaborazione istituzionale” (Del. n. 152/2023/PAR della Sezione Regionale di controllo per la Lombardia).

Sotto tale profilo giova ricordare quanto affermato in sede nomofilattica dalla Sezione delle Autonomie, che, nella deliberazione n. 3/2014/QMIG, ha evidenziato come una richiesta di parere sia da ritenere “ammissibile, in quanto tratti di questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie territoriali”.

Come precisato in altre autorevoli pronunce (*ex multis* Sezione delle Autonomie deliberazione del 27 aprile 2004 e deliberazione n. 5/AUT/2006; Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo deliberazione 54/2010; Corte dei Conti Sezione delle Autonomie Deliberazione 17/2020/QMIG) tale ambito di appartenenza, ai fini dell'ammissibilità del parere, viene verificato valutando l'attinenza dei quesiti con la materia della contabilità pubblica, intesa in una nozione ben definita e circoscritta che non può comprendere qualsiasi attività amministrativa che abbia comunque riflessi di natura finanziaria.

La nozione di contabilità pubblica risulta invero riferibile alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria – contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli, come indicato nella deliberazione n. 54/2010 resa dalle SS.RR. in sede di controllo.

La scrivente Sezione regionale di controllo ha già chiarito come sussista una simmetria tra la disciplina normativa nazionale e quella locale (Del. 9/2015/PAR del 26 marzo 2015, cit.).

Con consolidato orientamento, pertanto, la Sezione di Controllo per il T.A.A. sede di Trento ha aderito ai principi sviluppati in sede nazionale, evidenziando che la funzione consultiva della Corte dei conti si svolge nella sola materia della “*contabilità pubblica*”, come declinata dalla giurisprudenza contabile, con l'ulteriore limite derivante dalla possibilità di esprimersi unicamente su questioni che rivestano carattere generale ed astratto e che non interferiscano con altre funzioni della Corte dei conti o di altre giurisdizioni.

Ne consegue la preclusione a pronunce della Corte dei conti in sede consultiva su questioni che attengano ad una concreta attività gestionale dell'ente, la quale ricade nella esclusiva competenza e responsabilità

degli amministratori dell'ente medesimo.

In proposito la scrivente Sezione sottolinea come la richiesta rivolta dal Comune di Borgo Valsugana sia diretta ad ottenere una valutazione da parte della Corte dei conti della legittimità di una operazione di gestione di alcuni immobili di proprietà comunale, posta in termini che non possiedono i prescritti requisiti di generalità e astrattezza.

Nei quesiti formulati si richiede al giudice contabile di asseverare in via preventiva atti e comportamenti che rientrano nell'autonomia decisionale dell'ente locale e, pertanto, nell'esercizio di poteri discrezionali posti esclusivamente in capo all'amministrazione richiedente, sollecitando una valutazione della legittimità di una specifica scelta gestionale in ordine ad una specifica e concreta vicenda amministrativa, ai suoi primi sviluppi.

In conclusione, si osserva che i quesiti in esame devono ritenersi estranei alla materia della contabilità pubblica oggetto esclusivo della funzione consultiva, intestata alla Corte dei conti, come evidenziato dalla giurisprudenza innanzi richiamata. Inoltre, l'attinenza dei quesiti a specifiche fattispecie determina una inammissibile interferenza tra funzione consultiva intestata alla Corte dei conti e attività amministrativa, con ulteriore possibile interferenza tra il parere richiesto e le funzioni giurisdizionali, requirente e giudicante, intestate alla Corte dei conti e ad altre magistrature.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato d'inammissibilità della Corte dei conti – Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige / Südtirol – Sede di Trento, in relazione alla richiesta di parere del Comune di Borgo Valsugana.

Si dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del servizio di supporto della Sezione, al Presidente della Provincia autonoma di Trento, al Sindaco di Borgo Valsugana.

Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 22 maggio 2024

Il Magistrato relatore

Marilisa BELTRAME

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria
il Dirigente
Aldo PAOLICELLI

